



**PROTOCOLLO D'INTESA
RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA
L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
E
LA GUARDIA DI FINANZA**

L'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito, anche "Autorità" o "ANAC") e la Guardia di finanza (di seguito, anche "Corpo"),

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "*Ordinamento del Corpo della guardia di finanza*";

VISTO l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*";

VISTO l'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "*Interventi correttivi di finanza pubblica*";

VISTI gli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*";

VISTO l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*";

VISTO l'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*";

VISTI gli articoli 545 e 2133 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "*Codice dell'ordinamento militare*";

VISTO l'articolo 34-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

VISTO l'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";



VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconfirmità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;

VISTA la legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTI gli articoli 19, 30 e 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTA la delibera n. 101 del 25 giugno 2014 del Presidente dell’ANAC con la quale è stata costituita l’Unità operativa speciale (UOS) in attuazione dell’articolo 30 del decreto-legge n. 90 del 2014;

VISTO l’articolo 11, comma 9-*quater*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante “*Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;

VISTO l’articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*”;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTA la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti, a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;

VISTO l’articolo 32 del decreto-legge 19 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

VISTA la delibera del Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione 23 novembre 2016 n. 1196;



VISTO il regolamento dell’Autorità nazionale anticorruzione 28 giugno 2017 sull’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici;

VISTO l’articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, concernente *“Regolamento a norma dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”*;

VISTO l’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”)*;

TENUTO CONTO che il 24 maggio 2016 è stato sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Presidente dell’ANAC, dal Commissario straordinario del Governo e dall’Amministratore Delegato di Invitalia un *“Protocollo di vigilanza collaborativa sulle procedure connesse alla realizzazione della Bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio”*;

TENUTO CONTO che il 12 ottobre 2018 è stato sottoscritto dal Presidente dell’ANAC e dal Commissario generale di sezione per l’Italia per Expo 2020 Dubai un *“Protocollo di vigilanza collaborativa per la partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai”*;

VISTO il protocollo di intesa tra l’ANAC e la Guardia di finanza sottoscritto in data 29 maggio 2018, in aggiornamento del precedente accordo del 30 settembre 2015, nonché l’atto aggiuntivo dell’8 febbraio 2017;

CONSIDERATO il parere rilasciato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 284 del 15 giugno 2017;

CONSIDERATA l’opportunità di rinnovare la collaborazione in un’ottica di massimizzazione del grado di efficacia complessiva delle misure volte alla prevenzione della corruzione nella Pubblica amministrazione e alla trasparenza dell’azione amministrativa nonché degli accertamenti di vigilanza e ispettivi in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici e di rilascio del *rating* di legalità, come definiti dai rispettivi regolamenti dell’Autorità;

RITENUTO opportuno stabilire principi e modalità volte ad assicurare il più proficuo svolgimento dell’attività di collaborazione sopra delineata;



CONCORDANO

di regolare, coordinare e sviluppare l'attività di collaborazione secondo quanto indicato nelle premesse e nei termini che seguono.

TITOLO I

(GENERALITÀ DELLA COLLABORAZIONE)

Articolo 1

(Settori della collaborazione)

1. L'Autorità nazionale anticorruzione e la Guardia di finanza, in attuazione del quadro normativo vigente e delle rispettive attribuzioni, collaborano al fine di migliorare l'efficacia complessiva delle misure a tutela della legalità nella Pubblica amministrazione avuto riguardo ai seguenti ambiti di comune interesse:
 - a. contrattualistica pubblica;
 - b. normativa in materia di prevenzione della corruzione, inconfiribilità e incompatibilità di incarichi;
 - c. normativa in materia di trasparenza.
2. L'attività di collaborazione è sviluppata tenendo conto degli obiettivi assegnati alla Guardia di finanza dal Ministro dell'economia e delle finanze con la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione.

Articolo 2

(Referenti per la collaborazione)

1. Fatto salvo quanto previsto per l'Unità operativa speciale (UOS) di cui all'articolo 10, i referenti per l'attuazione del presente protocollo sono:
 - a. per l'ANAC:
 - (1) sul piano programmatico, il Presidente;
 - (2) sul piano operativo, il Segretario Generale;
 - b. per la Guardia di finanza:
 - (1) sul piano programmatico il Comandante unità speciali;
 - (2) sul piano operativo il Comandante del Nucleo speciale anticorruzione.



TITOLO II

(AREE DI COLLABORAZIONE)

Articolo 3

(Collaborazione in materia di contrattualistica pubblica)

1. La collaborazione nel settore della contrattualistica pubblica è finalizzata a verificare il rispetto della normativa di settore da parte di stazioni appaltanti, operatori economici contraenti della Pubblica amministrazione e Società organismi di attestazione (SOA).
2. In tale ambito, la collaborazione tra l'ANAC e la Guardia di finanza si sostanzia in:
 - a. ispezioni nei confronti delle stazioni appaltanti, degli operatori economici, nonché di ogni Pubblica amministrazione e società a partecipazione pubblica, relativamente all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture e al conferimento di incarichi di progettazione;
 - b. controlli sul sistema di qualificazione attuato dalle SOA, con particolare riguardo all'assetto societario, patrimoniale, organizzativo e di *governance*, al riscontro dei requisiti generali e di indipendenza, al rispetto delle procedure per il rilascio delle attestazioni, anche con riferimento alle società aventi sede legale all'estero;
 - c. controlli relativi all'ottemperanza delle decisioni dell'Autorità;
 - d. riscontri mirati, a richiesta del Presidente dell'Autorità, per la verifica dei presupposti per l'applicazione delle misure in materia di temporanea e straordinaria gestione delle imprese previste dall'articolo 32, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
 - e. analisi a supporto delle istruttorie relative alle procedure di rilascio del *rating* di legalità alle imprese.

Articolo 4

(Collaborazione in materia di prevenzione della corruzione nella Pubblica amministrazione, inconfiribilità e incompatibilità di incarichi e trasparenza)

1. La collaborazione nel settore della prevenzione della corruzione nella Pubblica amministrazione è finalizzata a verificare il rispetto della normativa di settore da parte delle Pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici territoriali e non economici nonché delle società a partecipazione pubblica e degli enti di diritto privato in controllo pubblico.
2. In tale contesto, la collaborazione tra l'ANAC e la Guardia di finanza si sostanzia in:
 - a. controlli sul rispetto del Piano nazionale anticorruzione e dei Piani triennali di prevenzione della corruzione;
 - b. verifiche sull'osservanza degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni;
 - c. accertamenti in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
 - d. controlli relativi all'ottemperanza delle decisioni dell'Autorità.



TITOLO III
(PROCEDURE ESECUTIVE)

Articolo 5

(Attivazione della collaborazione)

1. Per l'esecuzione delle attività di collaborazione di cui al Titolo II, il Presidente attiva il Comandante del Nucleo speciale anticorruzione con apposite richieste scritte, avendo cura di specificare l'ambito e lo scopo della collaborazione, i fatti e le circostanze in ordine ai quali si intendono acquisire dati e informazioni nonché, ove necessario per il buon esito delle attività, la tipologia degli accertamenti da sviluppare, le modalità e i termini dell'acquisizione degli elementi richiesti e le sanzioni applicabili.
2. Le richieste di collaborazione possono riguardare l'esecuzione di interventi:
 - a. congiunti con personale dell'Autorità investito di funzioni ispettive;
 - b. autonomi del personale in forza al Nucleo speciale anticorruzione.
3. Il Nucleo speciale anticorruzione, ai fini dello sviluppo delle richieste di cui al comma 2, può:
 - a. provvedere direttamente al supporto o all'esecuzione degli accertamenti, anche con il concorso dei reparti territoriali;
 - b. delegare le attività ai reparti competenti per territorio;
 - c. richiedere l'ausilio dei reparti speciali in relazione alle rispettive competenze.
4. Fermo restando il rispetto degli obblighi imposti dalla legge in caso di accertamento di fatti penalmente rilevanti e di ipotesi di responsabilità amministrativa per danni erariali da riferire alle competenti Autorità giudiziarie, il Nucleo speciale anticorruzione comunica all'ANAC le risultanze delle attività eseguite, trasmettendo la documentazione eventualmente acquisita.
5. In caso di accertamenti istruttori delegati ai reparti territoriali, l'esito degli stessi viene comunicato al Nucleo speciale anticorruzione, che provvede a informare l'Autorità.

Articolo 6

(Esercizio dei poteri)

1. Nello sviluppo delle linee di collaborazione di cui al Titolo II, la Guardia di finanza esercita i poteri a essa attribuiti dagli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.



Articolo 7

(Ulteriori profili della collaborazione)

1. Nell'ambito della collaborazione, l'ANAC può trasmettere al Nucleo speciale anticorruzione, per gli autonomi approfondimenti, le informazioni, i dati e gli elementi pervenuti o in suo possesso che risultino di potenziale interesse ai fini dello svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria, comprese le segnalazioni ricevute ai sensi dell'articolo 54-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 nonché quelle provenienti dai responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
2. Qualora, in attuazione di autonomi piani operativi d'iniziativa sviluppati su tutto il territorio nazionale per il contrasto degli illeciti nel settore degli appalti e a tutela della legalità nella Pubblica amministrazione, o a seguito dell'ulteriore sviluppo delle attivazioni di cui all'articolo 5, i reparti del Corpo vengano a conoscenza di elementi d'interesse per l'Autorità, provvedono a parteciparli alla medesima per il tramite del Nucleo speciale anticorruzione.

Articolo 8

(Accesso alle banche dati)

1. La Guardia di finanza trasmette all'Autorità eventuali elementi informativi di possibile interesse per l'attuazione del presente accordo, fatti salvi i vincoli di riservatezza in tema di divulgazione e utilizzo delle informazioni.
2. Gli elementi di possibile interesse per l'attuazione del presente protocollo contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) sono resi disponibili dall'Autorità in favore della Guardia di finanza.
3. Lo scambio di informazioni di cui ai punti 1. e 2. è disciplinato da apposito allegato tecnico, costituente parte integrante del presente protocollo (**all. 1**), dove sono individuati i dati suscettibili di reciproco conferimento nonché le modalità operative e tecniche dello scambio dei dati stessi nel rispetto di quanto previsto all'articolo 13.



TITOLO IV

(DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE)

Articolo 9

(Personale della Guardia di finanza in servizio presso l'Autorità)

1. Per supportare le attività di collaborazione previste dal presente protocollo, i referenti per il Corpo si avvalgono anche di un'aliquota di personale, dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntanti e finanziari e nel numero massimo di sei unità, che opera presso la sede dell'ANAC.
2. Per assicurare il costante raccordo tra l'Autorità nazionale anticorruzione e il Comando Generale della Guardia di finanza, nonché i reparti interessati dall'attuazione del presente Protocollo, presso l'Autorità è collocato, in posizione di "comando", secondo le vigenti disposizioni, un ufficiale con funzioni di collegamento.
3. L'ufficiale di collegamento di cui al comma 2, anche avvalendosi del personale di cui al comma 1, può, altresì:
 - a. fornire gli elementi informativi richiesti dall'ANAC in relazione all'ambito di collaborazione indicato all'articolo 3, comma 2, lettera d.;
 - b. supportare l'Autorità nelle interlocuzioni con le competenti Autorità giudiziarie, in relazione a contesti investigativi originati dalla medesima ANAC.
4. L'ANAC, per l'assolvimento delle attività oggetto del Protocollo, mette a disposizione del personale di cui ai 1 e 2 idonei locali a uso esclusivo e attrezzature tecniche e assicura l'accesso alle banche dati ritenute utili a garantire la proficuità della relazione operativa.

Articolo 10

(Unità operativa speciale)

1. L'Unità operativa speciale (UOS), istituita presso l'ANAC ai sensi dell'articolo 30 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, svolge i compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure di affidamento e dell'esecuzione dei contratti pubblici mediante attività di controllo, di ispezione e di analisi di atti e documenti, anche attraverso l'accesso alle banche dati utilizzate dalla Guardia di finanza e dall'Autorità.
2. Il Presidente dell'ANAC può avvalersi dell'UOS anche per l'attività di vigilanza collaborativa nonché per ulteriori compiti che si dovessero rendere necessari al fine di garantire la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento.
3. Fanno parte dell'UOS anche quattro ispettori della Guardia di finanza, collocati in posizione di fuori ruolo. Per lo svolgimento delle attività dell'UOS, l'Autorità può, altresì, avvalersi di un ufficiale del Corpo. Le attività dell'UOS di cui ai commi 1 e 2 sono espletate per fini istituzionali dell'Autorità.
4. Con provvedimento del Presidente dell'Autorità è definito il trattamento economico accessorio da corrispondere alle unità di personale di cui al comma 3. A tal fine, si applica l'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.



5. Per le attività di cui al presente articolo, sono a carico dell'Autorità esclusivamente gli oneri derivanti dai commi 3 e 4 e le risorse strumentali necessarie per lo svolgimento delle attività servizio.
6. L'ANAC, per l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, mette a disposizione del personale di cui al comma 3, idonei locali a uso esclusivo e attrezzature tecniche e assicura l'accesso alle banche dati ritenute utili a garantire la proficuità della relazione operativa.

Articolo 11

(Profili didattici e formativi)

1. Per le finalità di collaborazione e allo scopo di individuare e consolidare procedure operative coordinate, efficaci e complementari, l'ANAC e il Corpo, compatibilmente con i rispettivi piani di formazione, possono:
 - a. organizzare, presso le proprie sedi, incontri di studio o di ricerca, corsi e seminari e corsi di aggiornamento professionale per il rispettivo personale;
 - b. costituire gruppi di lavoro, ai quali partecipano rappresentanti di entrambe le Istituzioni, allo scopo di elaborare analisi e approfondimenti specifici.

Articolo 12

(Profili amministrativi)

1. Fatte salve diverse disposizioni di legge o regolamentari, gli oneri sostenuti dalla Guardia di finanza e individuati dalla tabella in **allegato 2**, connessi allo svolgimento, nei termini di cui al comma 2, delle attività di collaborazione previste nella presente intesa, possono essere:
 - a. qualora anticipati dal Corpo, rimborsati finanziariamente dall'ANAC mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, secondo le modalità indicate nei rendiconti fatti pervenire alla medesima Autorità da parte del referente del Corpo sul piano programmatico, con periodicità trimestrale;
 - b. in alternativa, compensati con la permuta di materiali o prestazioni, secondo le prescrizioni recate dagli articoli 545 e 2133 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel caso di sviluppo di attività svolte, su richiesta formulata dall'ANAC ai sensi dell'articolo 5, al di fuori del Comune di Roma Capitale, da personale:
 - a. del Nucleo speciale anticorruzione, nella sola ipotesi in cui la collaborazione richiesta non sia delegabile, per espressa indicazione dell'Autorità;
 - b. di altri reparti del Corpo territorialmente competenti, appositamente delegati dal Nucleo speciale anticorruzione.



Articolo 13

(Sicurezza delle informazioni e privacy)

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal Regolamento (UE) 2016/679, nonché all'osservanza delle disposizioni del d.lgs. n. 196 del 2003, del d.lgs. n. 101 del 2018, del d.lgs. n. 51 del 2018 e del d.P.R. n. 15 del 2018.
2. A tal fine, in attuazione degli articoli 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e 25 del decreto legislativo n. 51 del 2018, le Parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare la conformità alle disposizioni di cui al comma 1 dei trattamenti di dati personali svolti nell'ambito del protocollo, nonché il rispetto dei principi ivi previsti, anche con riguardo ai reciproci flussi informativi.
3. I dati oggetto di scambio devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei medesimi. In particolare, la Guardia di finanza si impegna a fornire all'ANAC:
 - a. nel caso di accertamenti o altre attività svolte ai sensi degli articoli da 3 a 7, ogni utile riscontro, attingendo anche al proprio patrimonio informativo;
 - b. al di fuori delle espresse casistiche di collaborazione, unicamente dati tratti da evidenze esterne, nonché risultanze estranee alle proprie banche dati operative.

Articolo 14

(Tutela dei diritti di proprietà intellettuale)

1. Le parti dichiarano di impegnarsi per la tutela dei diritti di immagine. L'eventuale utilizzazione dei relativi loghi avviene in aderenza alle rispettive disposizioni interne.



Articolo 15

(Integrazioni, modifiche ed efficacia dell'accordo)

1. Il presente Protocollo:
 - a. sostituisce integralmente il Protocollo d'intesa siglato in data 29 maggio 2018;
 - b. ha una durata di tre anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione;
 - c. può essere rinnovato per ulteriori analoghi periodi, per espressa volontà delle Parti, da manifestarsi almeno tre mesi prima della scadenza, con apposito scambio di note a mezzo posta elettronica certificata;
 - d. in qualunque momento della sua vigenza, può essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche concordate tra le Parti, con apposito scambio di note a mezzo posta elettronica certificata.
2. Nelle more del rinnovo dello stesso, previo scambio di note tra le Parti, sarà assicurata la prosecuzione della collaborazione, senza soluzione di continuità.

Roma

per la

**AUTORITÀ NAZIONALE
ANTICORRUZIONE**

il Presidente dell'Autorità
Avv. Giuseppe Busia

per la

GUARDIA DI FINANZA

il Comandante Generale
Gen. C.A. Giuseppe Zafarana